



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai Signori Magistrati

Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Presidente est. -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere -
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere -

all'esito della trattazione scritta del 13 ottobre 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4387 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2019, vertente

TRA

F. M. D. C., rappresentata e difesa dall'avv. D. O., giusta procura in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in A. S. (R.) v. d. L. n.

- APPELLANTE -

E

L. S., rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Zardo, dall'avv. Giobbe Zardo, dall'avv. Roberta Neri e dall'avv. L. B., in virtù di procura a margine della memoria di



costituzione nel giudizio di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Sardo e Roberta Neri in Roma via C. Mirabello n. 17

- APPELLATA -

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10043/2019 del Tribunale di Roma sez. lavoro pubblicata in data 14/11/2019.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello e come da note di trattazione scritta, depositate in data 07/10/2022 dall'appellante ed in data 06/10/2022 dall'appellata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, F. M. D. proponeva opposizione al precetto notificato in data 24/08/2019 da L. S. con cui le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 163.223,22, come dovuta in virtù della sentenza n. 8968/2014 del Tribunale di Roma, della sentenza n. 2287/2018 della Corte di appello di Roma e della sentenza n. 9751/2012 della Corte di appello di Roma, a titolo di risarcimento dei danni derivati dal licenziamento della medesima L. dichiarato nullo.

1.1. Deduceva l'opponente che: i) ella era cessata dalla carica di socio della D. s. alla data del 18/04/2012, ossia in data antecedente a quella di pubblicazione di tutte le sentenze di cui all'atto di precetto, ragion per cui non poteva essere chiamata a rispondere delle obbligazioni sociali verso terzi in quanto crediti a lei non imputabili; ii) risultava altresì violato il principio del *beneficium excussionis*, in quanto P. D., figlio della stessa F. amministratore della D. s., le aveva riferito di non aver ricevuto alcun atto di pignoramento pur essendo la società proprietaria di beni.

1.2. L'opponente concludeva, pertanto, chiedendo, oltre alla sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi e del precetto, la declaratoria di inesistenza, nullità, invalidità, inefficacia, illegittimità dei titoli e dell'atto di precetto.

2. Con sentenza n. 10043/2019, pubblicata in data 14/11/2019 all'esito del proc. R.G. n. 30217/2019, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nella resistenza di L. S. che nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente alla rifusione



delle spese di lite ed al risarcimento per lite temeraria, ha rigettato la proposta opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il primo motivo di opposizione è infondato, perché il credito dell'opposta nasce non al momento del deposito delle sentenze ma dal momento in cui le venne intimato il licenziamento poi dichiarato nullo, avendo le sentenze in questione natura dichiarativa e non costitutiva; b) il secondo motivo di opposizione è altrettanto infondato, in quanto l'opposta ha già tentato il pignoramento mobiliare della s.n.c. con esito negativo e i beni dedotti in ricorso o non hanno valore di mercato (Fiat 600 immatricolata nel 1999) o sono già ipotecati (posto barca); d'altro canto, per giurisprudenza costante per soddisfare il *beneficium excussionis* non occorre l'effettiva escussione dei beni del patrimonio della società ma è sufficiente la prova dell'infruttuosità certa dell'esecuzione.

3. Avverso tale pronuncia F. M. D. ha proposto appello, con ricorso depositato in cancelleria in data 23/12/2019, deducendo i seguenti motivi:

A) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del socio oltre la data dello scioglimento del rapporto sociale: afferma l'appellante che è errata l'affermazione della propria responsabilità, non essendo più socia della D. s. dal 18/04/2012, con riguardo: i) ai crediti per onorari professionali di cui alla sentenza n. 8698/2014 del 01/10/2014, nascenti non dal momento del licenziamento bensì all'esito di una opposizione a precetto notificato dalla L. alla D. s. in epoca successiva al recesso; ii) ai crediti per onorari professionali di cui alla sentenza n. 2287/2018 del 13/06/2018, sorti all'esito di un giudizio (n. 3144/2015) azionato e concluso successivamente all'intervenuto recesso tra la L. e la D. s. iii) ai crediti di cui alla sentenza n. 9751/2012 del 26/11/2012, peraltro riformata dalla Suprema Corte, in virtù della quale veniva intimato il pagamento di € 144.137,93, somma indicata genericamente, senza alcuna specifica temporale e di calcolo relativo all'eventuale *quantum* imputabile alla F. tale sentenza, difatti, per la prima volta e a seguito di appello incidentale, condannava la D. s. e in via sussidiaria anche i soci, ragion per cui, al momento dell'intervenuto recesso, non esisteva alcuna condanna della D. s.;

B) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto rispettato il principio del *beneficium excussionis*: afferma l'appellante che la controparte, oltre a non aver tentato effettivamente di dar corso all'esecuzione a carico della società non individuando di fatto la sede



societaria, omettendo artatamente alcuna esecuzione su beni societari conosciuti, non ha neppure dimostrato di essersi, con dovuta diligenza, attivata per verificare la consistenza del patrimonio della D. s. la produzione di un verbale negativo di pignoramento, nella fattispecie sostanzialmente non eseguito perché asseritamente non trovata la sede societaria, è inidonea a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, laddove è onere del creditore dimostrare il tentativo di preventiva escussione del patrimonio societario; inoltre, quanto ai beni indicati in sentenza, l'automobile ha un valore di mercato pari ad € 6.000,00 circa e l'ipoteca insistente sul posto barca è meramente figurativa, essendo stato da tempo estinto il finanziamento sottostante mentre il credito E. è stato oggetto di condono;

C) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite: afferma l'appellante che il giudice di prime cure, pur rilevando "*essendo la presente decisione frutto comunque di interpretazione*" e pur escludendo la lite temeraria, ha comunque in modo contraddittorio condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 5.868,00.

3.1. Pertanto, l'appellante ha concluso chiedendo, in via principale, la declaratoria di infondatezza delle avverse pretese creditorie di cui al precetto notificato in data 24/08/2019, ed, in via subordinata, la declaratoria di genericità della somma portata dal precetto de quo, anche per mancata indicazione del periodo di riferimento e/o per mancata distinta di calcolo, e, quindi, l'assoluta incertezza dell'effettivo *quantum* eventualmente ascrivibile alla F. nonché l'accertamento del periodo e delle somme per cui la F. tenuta a rispondere, sempre in via sussidiaria e previo *beneficium excussionis*, quale ex socia della D. s. nei confronti di L. S.

4. L. S. si è tempestivamente costituita in giudizio, con memoria depositata telematicamente in data 01/09/2021, resistendo al gravame e sostenendo che: I) i motivi di appello sono inammissibili per difetto di specificità; ii) la questione della non imputabilità dei crediti per onorari professionali è nuova in quanto non posta con il ricorso di primo grado e al più potrebbe essere fondata unicamente per la sentenza n. 8968/2014; iii) del tutto nuova è altresì l'eccezione relativa alla genericità della somma di € 144.137,93, in quanto non sollevata in primo grado: la stessa è altresì infondata in quanto l'importo è stato estratto dai conteggi indicati dalla D. s. nell'opposizione a precetto R.G. n. 9432/2019 definita in via conciliativa; iv) è infondato il secondo



motivo di appello, alla luce del valore probatorio del verbale di mancato pignoramento e non essendo documentate le affermazioni relative al valore dell'autovettura ed all'esito dell'ipoteca sul posto barca.

4.1. Pertanto, la parte appellata ha concluso chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in via subordinata il rigetto dello stesso perché infondato, ed in via ulteriormente subordinata la determinazione delle somme eventualmente non dovute e l'esclusione delle stesse dal precetto, con condanna dell'opponente alle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c.

5. Con decreto del 08/09/2022 è stata disposta la trattazione cartolare, ferma l'udienza già fissata del 13/10/2022, sostituita dallo scambio di note scritte secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 e dall'art. 221 comma 4 d.l. 34/2020 cit.; all'esito della trattazione scritta, depositate le note ad opera di entrambe le parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.

6. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, *“l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”* (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che *“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le*



ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).

6.1. Nel merito, l'appello proposto da F. M. D. è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati.

7. Con il primo motivo di impugnazione la parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità di F. M. D. con riguardo ai crediti vantati da L. S. nei riguardi della D. E. e s. e scaturenti dalle sentenze n. 8968 del 01/10/2014 del Tribunale di Roma, n. 2287 del 13/06/2018 della Corte di appello di Roma e n. 9751 del 26/11/2012 della Corte di appello di Roma, pur a fronte dell'intervenuto recesso dalla qualità di socia della D. E. sin dal 18/04/2012.

7.1. In particolare, con riferimento specifico alla sentenza n. 8968 del 2014 ed alla sentenza n. 2287 del 2018, l'appellante censura la gravata sentenza rilevando come, trattandosi nella specie di crediti per onorari professionali, essi non sorgerebbero nel momento di intimazione del licenziamento, bensì soltanto all'esito dei rispettivi giudizi, entrambi azionati e decisi successivamente all'intervenuto recesso della socia.

7.2. Rileva, in primo luogo, la Corte che, pur essendo la questione della natura dei crediti azionati posta per la prima volta in sede di appello, la stessa non può ritenersi inammissibile e va scrutinata in questa sede, atteso che, per consolidato principio giurisprudenziale di legittimità, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, finanche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo



sia la sua sopravvenuta caducazione, le quali - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto *ex tunc*, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22430 del 29/11/2004; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15363 del 13/07/2011).

7.3. Tanto premesso, osserva la Corte che la sentenza n. 8968, emessa in data 01/10/2014 dal Tribunale di Roma, all'esito del proc. R.G. n. 18495/2013, è una sentenza di rigetto di opposizione, proposta dalla D. E. S. in data 22/06/2013, avverso il precetto con cui L. S. aveva intimato a detta società il pagamento della somma di € 82.403,54, oggetto della condanna di cui alla sentenza n. 9751/2012 della Corte di appello di Roma, che a sua volta - come meglio poi si dirà - aveva, tra l'altro, confermato la declaratoria di nullità del licenziamento intimato alla L. condannando la D. E. S. al pagamento delle retribuzioni dovute dal licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro.

7.3.1. La richiamata sentenza ha rigettato l'opposizione proposta dalla D. E. S. ed ha condannato detta società al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.900,00 per diritti ed onorario, oltre IVA e CPA come per legge, importo ricompreso nella voce "*comp. Prof. liq. in sent. 2287/18 Corte d'Appello e 8968-14 Trib. Roma € 12.675,00*" di cui all'atto di precetto oggetto dell'opposizione dell'odierna appellante.

7.4. L'atto di precetto fa riferimento altresì alla sentenza n. 9751/2012, pronuncia con la quale la Corte di appello di Roma aveva parzialmente riformato la sentenza del 10/12/2010 del Tribunale di Roma, originariamente adito da L. S. al fine di ottenere: - l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di P. C. in subordine della D. E. S. dal 01/03/1998 al 17/12/2005; - la condanna di P. C. e/o in subordine della D. E. S. e dei soci illimitatamente responsabili (tra cui F. M. D.) al pagamento delle differenze retributive spettanti per il diverso inquadramento; - la declaratoria di nullità del licenziamento intimato durante il periodo di maternità e la condanna di P. C. e/o in subordine della D. E. S. e dei soci illimitatamente responsabili alla riassunzione ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.

7.4.1. Appare opportuno chiarire che, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma, con la sentenza del 10/12/2010 - come si evince dalla lettura della sentenza di appello n. 9751/2012 - in



parziale accoglimento delle domande proposte da L. S. aveva dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 01/03/1998 alle dipendenze di P. C. e P. D., condannato i due datori di lavoro al risarcimento del danno per omissione contributiva, rigettato la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, dichiarato nullo il licenziamento e condannato i due datori di lavoro alla immediata riassunzione ed al pagamento delle maturate retribuzioni.

7.4.2. Proposto appello avverso detta pronuncia sia da P. D. che da P. C. e proposto appello incidentale da L. S. con la sentenza n. 9751/2012 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva: i) dichiarato l'estraneità al giudizio di P. D. ii) dichiarato intercorso tra P. C. e L. S. un rapporto di lavoro subordinato dal 01/03/1998 al 31/12/2000 e condannato P. C. al risarcimento del danno per omissione contributiva; iii) dichiarato intercorso tra la D. E. s. e L. S. un rapporto di lavoro subordinato dal 01/01/2001 al 17/12/2005 e condannato la società ed i soci illimitatamente responsabili (tra cui F. M. D.), in solido fra loro, al risarcimento del danno per omissione contributiva; iv) dichiarato persistente il rapporto di lavoro subordinato tra la D. E. s. e L. S. dal 17/12/2005 e condannato la società ed i soci illimitatamente responsabili (tra cui F. M. D.), in solido fra loro, al pagamento delle retribuzioni mensili dal licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro.

7.4.3. Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 9751/2012, la Suprema Corte, con sentenza n. 10609/2015, ha cassato con rinvio la sentenza in argomento, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso, con cui la D. E. s., in persona del legale rappresentante pro tempore F. M. D. ed i soci P. A. e P. D. avevano lamentato omessa motivazione in ordine all'*aliunde perceptum* ed all'*aliunde percipiendum*. In particolare, ha affermato la Suprema Corte che "*il giudice deve tenere conto anche d'ufficio, ai fini della quantificazione del danno provocato dal licenziamento illegittimo, del c.d. aliunde perceptum laddove, come nella specie, la rioccupazione del lavoratore costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo*".

7.5. Riassunto il giudizio da L. S. con sentenza n. 2287/2018 pubblicata in data 13/06/2018, la Corte di appello di Roma, nei limiti del devoluto e ferma nel resto la sentenza di



appello, ha: A) limitato la condanna risarcitoria in favore di L. S. al pagamento: I) delle retribuzioni mensili (ciascuna pari ad € 1.004,65 mensili) dal licenziamento del 17/12/2005 fino al 31/12/2010; II) delle differenze tra retribuzioni mensili e l'*aliunde perceptum* quale risultante dai modelli Cud dal 01/01/2011 fino al 31/12/2012 (€ 4.059,00 per l'anno 2011 ed € 1.756,00 per l'anno 2012); III) delle differenze tra retribuzioni mensili e l'importo complessivo annuo di € 4.000,00 a titolo di *aliunde percipiendum* dal 01/01/2013 al ripristino del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; B) compensato per metà le spese processuali dell'intero giudizio, liquidate per l'intero in € 4.500,00 per il primo grado, € 3.000,00 per il grado di appello, € 2.600,00 per il giudizio di legittimità ed € 3.450,00 per il giudizio di rinvio, ponendo la restante metà a carico di D. E. di D. P. e C. s.

7.5.1. Dunque, la società D. viene considerata, nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 2287/2018, soccombente in tutti i gradi di giudizio, e viene conseguentemente condannata al pagamento delle spese processuali (*rectius* della metà delle spese) di tutti i gradi.

7.5.2. Nell'atto di precetto oggetto dell'opposizione di cui si tratta risultano, pertanto, riportati gli importi dovuti a titolo di spese processuali di cui alla sentenza n. 2287/2018, compresi nella voce "*comp. Prof. liq. in sent. 2287/18 Corte d'Appello e 8968-14 Trib. Roma € 12.675,00*", nonché l'importo dovuto per "*sorte, rivalutaz. ed interessi, interessi liq. nelle sentenze*" pari ad € 144.137,93.

7.6. Ritiene, pertanto, la Corte che il primo motivo di gravame sia fondato (unicamente) con riguardo alle spese processuali di cui alla sentenza n. 8968/2014, considerato che l'opposizione a precetto è stata proposta dalla D. in data 22/06/2013, ossia in un momento in cui F. M. D. non apparteneva più alla compagine sociale di detta società in virtù del recesso pacificamente avvenuto in data 18/04/2012.

7.7. Diversamente, il motivo è infondato con riferimento alle sentenze n. 9751/2012 e n. 2287/2018.

7.7.1. Da un lato, si osserva che, pur avendo la L. agito sulla base di entrambe le sentenze, in realtà il credito della lavoratrice - avente ad oggetto le somme alla stessa dovute dal licenziamento al ripristino del rapporto di lavoro - deriva esclusivamente dalla sentenza n. 2287/2018 che, a seguito della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione n. 10309/2015, ha integralmente sostituito la sentenza n. 9751/2012 e rappresenta l'unico titolo esecutivo validamente azionabile nei confronti della D. E. di D. P. e s. e dei soci illimitatamente responsabili.



7.7.2. Difatti, come affermato dalla Suprema Corte, qualora la procedura esecutiva sia fondata su di un titolo esecutivo costituito da una sentenza di secondo grado, la riforma di tale sentenza da parte della Corte di cassazione, che dimanda al giudice di rinvio una nuova valutazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, come accaduto nel caso di specie, determina il venir meno del titolo esecutivo, cosicché una eventuale decisione di detto giudice del rinvio costituisce un nuovo titolo esecutivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12364 del 24/05/2006). Parimenti, qualora l'esecuzione sia fondata su di un titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, poiché l'appello ha carattere sostitutivo e la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado; tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, in quanto la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in *executivis* sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16934 del 08/07/2013).

7.7.3. Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che la procedura esecutiva azionata da L. █████ S. █████ non può che fondarsi, correttamente, sulla sola sentenza n. 2287/2018, sia con riferimento alla sorte capitale, che agli accessori che alle spese processuali.

7.7.4. E con riguardo alle obbligazioni derivanti da tale titolo esecutivo in capo alla D. █████ E. █████ di D. █████ P. █████ e █████ s. █████ non può non rispondere anche F. █████ M. █████ D. █████ trattandosi di sentenza pronunciata in epoca in cui la stessa non era pacificamente più socia, ma che comunque ha efficacia anche nei suoi confronti in virtù dei principi espressi dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: i) in forza delle previsioni di cui agli artt. 2267, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione; ii) detto principio trova il proprio riferimento temporale rispetto al momento in cui la società contrae obbligazioni verso il terzo e non già rispetto al momento in cui quest'ultimo agisce in



giudizio, ragion per cui è al momento in cui si stipula il negozio e si contrae l'obbligazione da parte della società che rileva la composizione della compagine sociale; iii) dunque, sensi dell'art. 2290 c.c., il socio illimitatamente responsabile di una società di persone risponde di tutte le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui egli ricopre la qualità di socio, indipendentemente dalla data in cui si verifica il relativo inadempimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24490 del 2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33183 del 2018).

7.7.5. Dunque, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno in favore di L. S. scaturisce dalla pronuncia di nullità del licenziamento alla stessa intimato in data 17/12/2005 in violazione dell'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, in epoca in cui il figlio dell'odierna appellata aveva soltanto tre mesi, appare evidente che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, tale obbligazione è sorta al momento del licenziamento - quando F. M. D. era pacificamente socia della D. - e non in qualsivoglia ulteriore momento successivo, né al momento della pronuncia della sentenza n. 975172012, né al momento della pronuncia della sentenza n. 2287/2018.

8. E' altresì infondato il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'errata statuizione in ordine alla violazione del beneficium excussionis, insistendo nell'affermare che controparte non avrebbe tentato una effettiva esecuzione nei riguardi della società D., né si sarebbe attivata per verificare la consistenza patrimoniale.

8.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 2304 c.c., "*i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale*": alla luce di tale previsione, il socio debitore, comunque soggetto passivo di una obbligazione propria, ha il diritto di vedere escusso prima il patrimonio della società, con la conseguenza che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società (cfr. *ex multis* Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3399 del 12/04/1994).

8.2. Nel caso che occupa, a fronte dell'affermazione - di cui al ricorso introduttivo - secondo cui alcuna procedura esecutiva era stata avviata nei confronti della società D. è emerso, al contrario, che: i) a seguito della notifica dell'atto di precetto, la creditrice L. S. aveva agito nei confronti della D. E. di D. P. e s. con pignoramento mobiliare, come attesta il relativo verbale del 05/04/2019 (doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata di primo grado);



ii) dalla lettura di tale verbale si evince che l'ufficiale giudiziario, anche in base alle dichiarazioni rese dalla stessa F. in loco, non è riuscito ad individuare la sede della società e, pertanto, *“nell'impossibilità per adesso di trovare beni di proprietà della società desisto momentaneamente dal procedere”*. Si consideri, inoltre, che il richiamato verbale dà atto che: i) il nominativo della società era apposto su una delle cassette postali di cui allo stabile esistente all'indirizzo della sede societaria, ma lo stesso nominativo non risultava riportato presso una delle singole abitazioni ivi presenti; ii) poiché il nome P. risultava apposto su di un pulsante unitamente al nome F. una volta azionato lo stesso aveva risposto F. M. D. che interpellata aveva riferito che il rappresentante della società era D. P. che lo stesso risiedeva altrove, che la società D. era inattiva e che non vi erano beni della stessa in quel luogo poiché *“la sede della società debitrice è in un locale adibito a rimessa autovettura posto al piano sottoelevato dello stesso stabile che insiste all'indirizzo, la cui esatta ubicazione nel piano sottostante è tuttavia ignorata dalla signora F. M. D.”*; iii) raggiunto il piano destinato ai box auto, l'ufficiale giudiziario attestava l'impossibilità di individuare il locale *“da riferirsi alla società esecutanda”*.

8.2.1. Dunque, diversamente rispetto a quanto prospettato dall'originaria opponente, la creditrice aveva diligentemente attivato la procedura esecutiva mobiliare nei confronti della società D. procedura che si era rivelata del tutto infruttuosa, non essendo stata rinvenuta la sede della società, né tantomeno beni riconducibili alla stessa.

8.3. A ciò si aggiunga che, come documentato dalla parte appellata (doc. n. 8), nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, pure avviata dalla L. e poi rinunciata a seguito dell'intervenuta pronuncia della Corte di cassazione, la perizia elaborata dall'esperto incaricato dal G.E. aveva accertato un valore del posto barca di € 45.000,00, rilevando peraltro due iscrizioni pregiudizievoli anteriori all'ipoteca giudiziale iscritta dalla L. ossia un'ipoteca volontaria per € 27.657,00 iscritta in data 27/09/2002 in favore della B. P. di L. ed un'ipoteca legale iscritta per tributi in favore del S. R. T. in data 20/06/2005, il che dimostra la evidente infruttuosità dell'esecuzione sul posto barca in questione.

8.4. Diversamente, quanto dedotto dall'appellante - peraltro soltanto in sede di gravame - circa il valore di mercato dell'autovettura e circa la sostanziale insussistenza delle due ipoteche sopra citate, resta del tutto sfornito di qualsivoglia elemento di prova, mentre del tutto nuove, e quindi



inammissibili, appaiono le domande, formulate per la prima volta con il ricorso in appello, volte ad ottenere l'accertamento "per quale periodo e per quali somme la F. è tenuta a rispondere".

9. Parzialmente fondato è, infine, il terzo motivo di appello: alla luce della parziale soccombenza dell'odierna appellata, appare equa una compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico della parte appellante, comunque soccombente.

10. Alla luce di tutto quando fin qui illustrato, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata: come sopra chiarito, sono dovute da F. M. D. - quale socia illimitatamente responsabile della D. E. di P. D. e s. - a L. S. unicamente le somme intimate in forza della sentenza n. 2287/2018 della Corte di appello di Roma, poiché la procedura esecutiva azionata da L. S. non può che fondarsi, correttamente, sulla sola sentenza n. 2287/2018, sia con riferimento alla sorte capitale, che agli accessori che alle spese processuali, mentre non sono dovute le somme di cui alla sentenza n. 8968/2014.

11. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza reciproca legittimano, come sopra detto, la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico della parte appellante.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, accoglie in parte l'opposizione al precetto notificato in data 24/08/2019 e per l'effetto dichiara come dovute da F. M. D. unicamente le somme intimate in forza della sentenza n. 2287/2018 della Corte di appello di Roma. Compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo grado in € 5.868,00 e per il secondo grado in € 4.800,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo i restanti due terzi a carico di parte appellante.

Roma, 13 ottobre 2022.

Il Presidente estensore

(dott.ssa Francesca Del Villano Aceto)

